

---

**DECRETI**


---

*Presidente della Giunta Regionale*

DECRETO 21.11.2008, n. 157/10Bil:

**Integrazione del Cap. n. 11419 U.P.B. 14.01 002 denominato "Spese per l'espletamento delle elezioni regionali" mediante utilizzo del "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" Cap. 321940 U.P.B. 15.01.002 denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie".**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

1. di introdurre nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, per competenza e cassa, le seguenti variazioni:

U.P.B.	Cap.	Denominazione	Importo
14.01.002	11419	"Spese per l'espletamento delle elezioni regionali"	
		- in aumento	€ 1.500.000,00
15.01.002	321940	"Fondo di riserva per le spese obbligatorie"	
		- in diminuzione	€ 1.500.000,00

2. di pubblicare, per estratto, sul *BURA* il presente decreto.

Pescara, lì 21.11.2008

IL VICE PRESIDENTE  
**Enrico Paolini**

---

**ORDINANZE**


---

*Presidente della Giunta Regionale*

ORDINANZA 21.11.2008, n. 4:

**Profilassi della Malattia Vescicolare dei**

**suini; Ordinanza di zona di protezione e sorveglianza per i focolai insorti nel territorio della provincia di L'Aquila rispettivamente nelle Aziende U.U.S.S.L.L. di Avezzano-Sulmona e L'Aquila.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le note del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL Avezzano-Sulmona protocollo n. 74034 del 10.11.08 integrata da trasmissione e-mail del 11.11.2008, n. 0070666 del 27.10.2008, n. 0071358 del 29.10.2008, n. 73851 del 07.11.08 e sua integrazione n. 0075711 del 17.11.2008, relative ai focolai di MVS nelle Aziende di: Persia Bruno cod.az. 020AQ081, Lusi Vincenzo 020AQ066, Persia Antonio 020AQ033, Liberati Ennio 020AQ067, Rotili M.Teresa 020AQ010, Rozzi Maria 020AQ078, Di Domenico Nazzareno 020AQ058, Di Domenico Giovanna 020AQ065, Baruffa Pina 020AQ040, Salustri Lucentina 020AQ013, Di Bernardino Lucia 020AQ004, situati nel Comune di **Capistrello**; Cipollone Aleandro 006AQ321, Pulsoni Gregorio 006AQ359, Cipollone Emilio 006AQ210, Contestabile Giuseppa 006AQ088, Ciavarella Giuseppe 006AQ355, Basile Tullio 006AQ242, situati nel Comune di **Avezzano**; Di Cesare Alberto 034AQ004, D'Innocenzo Tito 034AQ002, situati nel Comune di **Civita D'Antino**; Montaldi Giulio 036AQ043, Montaldi Gianna 036AQ024, Dosa Arcangelo 036AQ141, Ricci Carlo 036AQ135, Montaldi Anna 036AQ138, Montaldi Ruggero 036AQ075, Petricca Maria 036AQ137, Vernile Piero 036AQ136, situati nel Comune di **Civitella Roveto**; D'Alessandro Reina 038AQ047, D'Alessandro Gennaro 038AQ047, situati nel Comune di **Collarmele**; Venditti Giacomo 102AQ100 situato nel Comune di **Trasacco**; Angeloni Francesco 032AQ022 situato nel Comune di **Celano**; Salutari Daniele 031AQ058, Pizzocchia Pasquale 031AQ052

situati nel Comune di **Castelvecchio subequo**, Bernabei Furio 097AQ014 situato nel Comune di **Secinaro**, Taccone Antonio 002AQ036, situato nel Comune di **Aielli**, Falcone Antonio 096AQ074 situato nel Comune di **Scurcola Marsicana**, Valente Ennio 099AQ159, situato nel Comune di **Tagliacozzo**, Malvetusto Gaetano 075AQ194 situato nel Comune di **Pratola Peligna**, De Chellis Roberto 066AQ038, situato nel Comune di **Pacentro**, F.lli Fatato Fusarelli 051AQ013 situata nel Comune di **Luco dei Marsi**.

Viste le note del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di L'Aquila protocollo n. A8/1719 del 24.10.2008, n. A8/1852 del 12.11.2008 e n. A/8 1854 del 12.11.2008 relative ai focolai MVS nelle Aziende di: Recchiuti Domenico 072AQ076, Sessa Rocco s.c., Contento Pietro situati nel Comune di **Pizzoli**, Taranta Cesare 049AQD31, Di Fiore Walter 049AQB16, situati nel Comune di **L'Aquila**, Aureli Domenico 047AQ011 situato nel Comune di **S. Demetrio né Vestini**.

Visti i rapporti di prova dell'IZS dell'Abruzzo e Molise e le note del Centro Nazionale di Referenza per le Malattie Vescicolari (CERVES) -, con le quali si comunica dimostrata la presenza dell'enterovirus della Malattia Vescicolare dei Suini tramite PCR.

Ritenuto di procedere all'adozione del provvedimento di competenza del presidente della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 33 del 14 agosto 1981;

Considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

Visto il Decreto del 28 marzo 2007 del Ministero della Salute "Recepimento della direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21 febbraio 2007 di modifica dell'allegato II alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992, inerente le misure da intraprendere all'interno delle zone di protezione a seguito di focolai di malattia vescicolare dei suini";

Vista l'O.M. 12 aprile 2008, "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";

Vista la Legge Regionale n. 77/99;

Considerato che trattasi di atto indifferibile ed urgente e comunque inquadrato nei provvedimenti di ordinaria amministrazione;

Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente ordinanza che è attestata dalla firma del Direttore Regionale alla Sanità;

## ORDINA

### **ARTICOLO 1**

Si dichiara zona di **Protezione** da malattia vescicolare dei suini, relativa al focolaio, come meglio indicato nelle mappe allegate e come di seguito descritto:

- Comuni di Capistrello, Civitella Roveto, Canestro, Civita D'Antino, Collaromele: tutto il territorio;
- Comune di Castellafiume: da confine Capistrello solo territorio fino a strada Provincia-

le dei Liri

- Comune di Scurcola Marsicana: fino tutto il territorio con esclusione della zona compresa tra il confine con Avezzano e l'incrocio per Magliano dei Marsi;
- Comune di Avezzano: tutto il territorio con esclusione della frazioni di Antrosano e Castelnuovo (area esterna all'autostrada)
- Comune di Tagliacozzo: frazione Villa S. Sebastiano e da Scurcola fino al bivio per Colle S. Giacomo e Oriente;
- Comune di Luco dei Marsi: tutto;
- Comune di Trasacco: tutto, esclusa la zona esterna alla strada circonfucense versante Fucino;
- Comune di Celano: dal confine con Avezzano sino all'ingresso del centro abitato e fino alla strada circonfucense;
- Comune di Aielli: solo Aielli alto;
- Comune di Barete: Paese;
- Comune di L'Aquila: Arischia, San Vittorino, Cermone, Cansatessa, Coppito, Pettino, Pile, S. Antonio, S. Sisto, Borgo Rivera, S. Barbara;
- Comune di Pizzoli: intero Comune;
- Comune di Prata d'Ansidonia: S. Nicandro;
- Comune di S. Demetrio Ne' Vestini: tutte le frazioni escluso Stiffe;
- Comune di S. Eusanio Forconese: Paese;
- Comune di Villa S. Angelo: Paese.

Ai limiti della zona di protezione sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: **“Zona di Protezione Per Malattia Vescicolare dei Suini”**.

## ARTICOLO 2

Si dichiara zona di **Sorveglianza** per malattia vescicolare dei suini, relativa al focolaio,

come meglio indicato nelle mappe allegate e come di seguito descritto:

- Comuni di Magliano, Massa, Tagliacozzo, Cappadocia, Scurcola, Ovindoli, Aielli, Celano, Cerchio, Piscina, S. Benedetto, Ortuchio, Collelongo, S. Vincenzo VR: tutto: tutto il territorio;
- Comune di Gagliano Aterno: zona montana fino al centro abitato;
- Comune di Ortona, frazione Carrito e Cesoli;
- Comune di Gioia dei Marsi: fino a Casali D'Aschi escluso;
- Comune di Cocullo: fino centro abitato escluso;
- Comune di Sante Marie: frazione Scansano e Tubione;
- Comune di Castel di Ieri: fino centro abitato;
- Comune di Barete: Teora, Colli, Basanello, Tarignano;
- Comune di Barisciano: intero Comune;
- Comune di Cagnano A.: intero Comune;
- Comune di Capitignano: Paese, Mopolino;
- Comune di Caporciano: Bominaco;
- Comune di Fagnano: intero Comune;
- Comune di Fontecchio: intero Comune;
- Comune di Fossa: intero Comune;
- Comune di L'Aquila: tutte le frazioni escluse Camarda e Filetto;
- Comune di Lucoli: tutte le frazioni esclusa Casamaina;
- Comune di Montereale: Marana, Collepagana, Castello, S. Giovanni;
- Comune di Ocre: intero Comune;
- Comune di Poggio Picenze: intero Comune;
- Comune di Prata d'Ansidonia: Prata d'An-

- sidonia, Tussio;
- Comune di Rocca di Cambio: intero Comune;
  - Comune di Rocca di Mezzo: tutte le frazioni escluso Rovere;
  - Comune di S. Demetrio Ne' Vestini: Stiffe;
  - Comune di S. Pio delle Camere: intero Comune;
  - Comune di S. Eusanio Forconese: Casentino;
  - Comune di S. Stefano di Sessano: intero Comune;
  - Comune di Scoppito: tutte le frazioni escluso Vigliano e Sella di Corno;
  - Comune di Tornimparte: Madonna della Strada, Rocca S. Stefano, Forcella, Palombaia, Piè La Villa;
  - Comune di Villa S. Angelo: Tussillo.

Ai limiti della zona di sorveglianza sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: **“Zona di Sorveglianza per Malattia Vescicolare dei Suini”**.

### ARTICOLO 3

Nell'ambito della Zona di protezione sono disposte le misure previste dall'allegato II – capitolo 1, punto 7 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, ed in particolare:

- a) censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alla specie sensibili alla malattia vescicolare;
- b) visite periodiche alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili e esame clinico degli animali in questione, compresa ove occorra la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio: va tenuto inoltre un registro delle visite e dei

risultati degli esami; la frequenza delle visite è in funzione della gravità della epizootia nelle aziende che presentano i maggiori rischi.

- c) divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; l'autorità competente può tuttavia derogare a tale divieto in casi di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;
- d) Il ministero della sanità, a seguito di disposizione comunitarie, può derogare a queste disposizioni per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona;
- e) i mezzi e le attrezzature utilizzati nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquami, non possono uscire da aziende ubicate nella zona di protezione, dalla zona di protezione stessa, né da un macello, se non sono puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal Veterinario Ufficiale che provvede, in particolare prima di ogni uscita dalla zona, ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini;
- f) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta. Trascorsi i 21 giorni può essere autorizzata dal Veterinario Ufficiale l'uscita dei suini dall'azienda per essere trasportati in un macello ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza a condizione che:
  - i suini dell'azienda siano sottoposti ad un esame clinico;

- i suini destinati al macello siano sottoposti ad un esame clinico;
- i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato;
- il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati a cura del Veterinario Ufficiale.

Il veterinario ufficiale responsabile del macello deve essere informato dell'intenzione dell'invio dei suini. Una volta arrivati al macello, i suini devono essere isolati e macellati separatamente dagli altri suini. I mezzi e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini sono puliti e disinfettati prima di uscire dal macello.

- g) Gli esami e la campionatura non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezioni dell'azienda infetta, fatte salve i casi sospetti e le eventuali correlazioni epidemiologiche. Trascorso il periodo di 28 giorni sopraccitato ed effettuati i controlli sanitari se questi risultano favorevoli, le misure applicate nella zona di sorveglianza si applicheranno anche nella zona di protezione.

Si applicano inoltre tutte le misure ulteriori previste dal D.P.R. 362/96 e successive modifiche.

#### ARTICOLO 4

Nell'ambito della Zona di sorveglianza sono disposte le misure previste dall'allegato II – capitolo 1, punto 8 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, ed in particolare:

- a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali di specie sensibili;
- b) divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona di

sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;

- c) il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda purché:

tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto,

sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo dei suini da trasportare;

un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini, sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto. Per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato, in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare si applicano le misure previste dall'allegato II – capitolo 1, punto 9, comma 3 del D.P.R. 362/96;

ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;

i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini o di animali, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto.

- d) I camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non pos-

sono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'autorità competente.

Si applicano inoltre tutte le misure ulteriori previste dal D.P.R. 362/96 e successive modifiche.

#### **ARTICOLO 5**

Tutte le attività svolte nell'azienda sotto vincolo e nei territori sottoposti a restrizione vanno rigorosamente documentate e registrate a cura del Servizio Veterinario della ASL Avezzano-Sulmona (AQ).

#### **ARTICOLO 6**

Nei territori dei Comuni interessati dai provvedimenti restrittivi restano sospesi i concentramenti animali.

La macellazione a domicilio dei suini per uso familiare è consentita nelle zone di sorveglianza, nella zona di protezione sarà consentita dopo i previsti controlli sanitari.

#### **ARTICOLO 7**

Di assegnare al Dirigente del Servizio veterinario regionale l'adozione degli atti connessi e

conseguenti alla presente Ordinanza.

#### **ARTICOLO 8**

I Sindaci dei Comuni e di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, il Servizio Veterinario della ASL Avezzano-Sulmona, gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

#### **ARTICOLO 9**

La presente Ordinanza:

- è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 49 della L. 10 febbraio 1953, n. 62;
- sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- sarà inviata in copia al Ministero della Salute.

Pescara 21 Novembre 2008

**IL PRESIDENTE VICARIO**  
**Enrico Paolini**

*Segue allegato*

ALLEGATO







